

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. LA GIOSTRA 2000**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA APPIA 155

Numero REA: PZ - 77628

Codice fiscale: 01061100762

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2020 - Statuto completo;	2
---	---

ALLEGATO "A" AL N. 85/75 DI REPERTORIO

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa Sociale a mutualità prevalente con la denominazione "COOPERATIVA SOCIALE A R.L. LA GIOSTRA 2000".

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Potenza all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La società può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie in Italia ed all'estero ovvero sopprimerle. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisuie dei soci.

Art. 5 - Oggetto

La cooperativa, senza finalità speculative, ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Per l'effetto la Cooperativa si propone di svolgere attività e servizi di rilevante solidarietà sociale ed esattamente:

a) gestire e partecipare alla gestione di asili nido, scuole materne, dopo-scuola, residenze per la gioventù, case dello studente, anche collaborando con Enti locali e territoriali e con equipe di esperti per l'applicazione di tecniche psicopedagogiche moderne; prestare assistenza domiciliare a persone svantaggiate, handicappate ed anziani;

b) promuovere e gestire festeggiamenti, gare, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni per un migliore impiego del tempo libero;

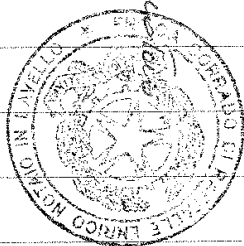
c) organizzare incontri, dibattiti, corsi di studio, cineforum, convegni e ogni altra iniziativa utile alla formazione e alla istruzione dei soggetti emarginati o "deviati";

d) produrre, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte e audiovisive che riguardino particolarmente i problemi delle comunità;

e) promuovere, costruire, acquistare e/o affittare e prendere in gestione diretta e collaborare alla gestione di colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo favore dei soggetti emarginati o "deviati", prevedendo anche esperienze integrative;

f) promuovere, organizzare e gestire circoli culturali, centri sociali, centri sportivi, librerie, centri di lettura e quant'altro necessario ed utile per favorire il dialogo culturale e la partecipazione responsabile alla vita sociale;

g) promuovere, realizzare e gestire impianti ricettivi per il turismo all'aria aperta; quali parchi; aree verdi attrezzate; campeggi, ostelli, villaggi turistici a favore dei soggetti emarginati o "deviati", nonché allo scopo di fare accedere sempre più vasti strati di popolazione con medio e basso reddito al riposo e alla vacanza;



	h) gestire ed attuare corsi di formazione professionale, corsi tecnici e	
	quant'altro necessario ed utile per promuovere lo sviluppo fisico e morale	
	dei soggetti emarginati o "deviati" e/o handicappati;	
	i) aderire a Consorzi fra Cooperative similari che operino in quartieri o	
	sedi diverse per favorire la diffusione del patrimonio di esperienze ed in-	
	dividuare momenti di servizio e di coordinamento comuni;	
	l) promuovere e stabilire convenzioni con qualsiasi Ente pubblico e privato	
	ecclesiale e per il raggiungimento degli scopi prefissati;	
	m) promuovere e stabilire accordi con altri Enti, Istituti, pubblici e pri-	
	vati ed ecclesiali, nazionali ed esteri, che abbiano identiche finalità e	
	che comunque svolgono attività di interesse comune;	
	n) svolgere attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di confezioni	
	per bambini e neonati, di articoli per la puericoltura e per l'infanzia, mo-	
	dellismo, articoli pirotecnici per le feste, di giochi e giocattoli, realiz-	
	zati in qualsiasi materiale, nuovi e usati, anche di seconda mano;	
	o) svolgere attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di biancheria	
	personale, maglieria, camicie;	
	p) svolgere attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso per corrispon-	
	denza (anche tramite sistemi informatici quali internet e similari, e-com-	
	merce) dei suddetti beni;	
	q) svolgere attività di animazione di feste e di villaggi turistici, gestio-	
	ne di ludoteche per intrattenimento bambini e Baby parking, organizzazione	
	di spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili;	
	r) noleggiare di attrezzature per altre attività di intrattenimento come	
	parte integrante di strutture ricreative, sagre e mostre di natura ricreati-	

va;

s) svolgere attività di produzione di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture;

t) gestire in proprio e per conto terzi di ristoranti, pensioni, locali per il pubblico svago locali pubblici e servizi di ristorazione, bar, gelaterie, pizzerie, tavole calde e fredde, rosticcerie e gastronomie, mense aziendali, servizi di cocktail party, paninoteche ed in genere di qualsivoglia altra attività turistica ed alberghiera, con conseguente somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia alcoliche che bevande analcoliche e di generi alimentari, il tutto in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti comunali e di pubblica sicurezza che regolano la materia;

u) realizzare e gestire data base, software, edizioni, gestione carte dei servizi, convegni, newsletter, mailing, telemarketing, sondaggi di opinione;

v) progettare ed attivare community online, realizzare progetti web, televisivi partecipati dal pubblico; svolgere attività di marketing e comunicazione.

La società potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa a quelle indicate e promuovere tutte quelle iniziative che possono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dal Fondo Sociale Europeo, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici e privati che riguardano gli scopi della Cooperativa e della Cooperazione in generale, recepire i fondi necessari per la realizzazione delle suddette finalità, per il raggiungimento delle quali la società potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e

di disposizione, nessuno escluso, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, ed affittare beni immobili, mobili ed oggetti di arredamento nonché denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere, contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, amministrare e utilizzare i beni di sua proprietà scegliendo il personale per la direzione, amministrazione e gestione delle cose, comunità, residenze, mense e tutto quanto previsto dall'oggetto sociale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e bancarie che saranno ritenute necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali a favore proprio o di terzi.

Essa potrà, inoltre, assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti della normativa vigente.

Potrà partecipare a consorzi ed a raggruppamenti d'impresa, nonché concorrere a gare ed appalti pubblici, e partecipare a Gruppi Cooperativi Paritetici o Consorzi.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, creditizie, contributive e fiscali disposte e previste da parte della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e di altri Enti Pubblici a favore delle società che operano nei settori di attività della qui costituita società.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci nei limiti innanzi specificati.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura e entità;

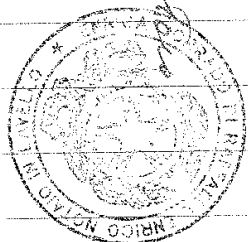
b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà; il numero dei soci volontari non potrà comunque superare la metà del numero complessivo dei soci ed ad essi si applica la normativa speciale prevista dalla legislazione vigente, in particolare l'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Inoltre i soci lavoratori, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,



in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

La società Cooperativa potrà estendere i propri servizi, per il completo utilizzo degli impianti e delle attrezzature ai non soci, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sono inoltre obbligati:

- a contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento a fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi;
- a rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente Statuto.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere lo statuto della Cooperativa e di accettarne integralmente i contenuti.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

Art. 8 - Quote

La partecipazione sociale è rappresentata da quote del valore nominale minimo di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque).

Art. 9 - Cessione delle quote dei soci

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

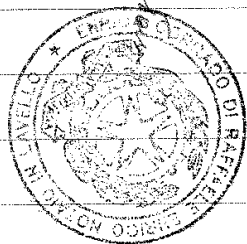
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-



nicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 10 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote sociali non possono essere cedute senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Recesso

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio che abbia perso i requisiti per poter essere ammesso come socio.

Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla so-

cietà. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato otto mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento approvato o dal rapporto mutualistico;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- per mancato pagamento in tutto o in parte delle quote sottoscritte, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo;

- per interdizione, inabilitazione, condanna a pena che importa l'interdizione anche temporanea di pubblici uffici o fallimento. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che danneggia moralmente e materialmente la Cooperativa, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;

- b) che svolge attività in contrasto con la Cooperativa o concorrente;

	c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o le deliberazio-	
	ni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi as-	
	sunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.	
	Nei casi indicati nelle lettere c) e d), il socio inadempiente deve essere	
	invitato a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione	
	potrà aver luogo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si	
	mantenga inadempiente.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	Art. 13 - Morte del socio	
	Nel caso di decesso di un socio, la cooperativa continuerà con gli eredi o	
	legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per	
	l'ammissione. Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte	
	alla cooperativa.	
	Art. 14 - Liquidazione della quota	
	Il socio recesso o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno	
	diritto solo al rimborso del valore nominale delle somme versate sulla base	
	dell'esercizio contabile in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamen-	
	te al socio.	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	

cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La do-

manda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di deca-

denza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza

di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti, agli eredi o legatari

dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria. In ogni caso, i

soci recessi o esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso

o l'esclusione sono avvenuti, verso la cooperativa per il pagamento dei con-

ferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e

non versata, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa fino

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilan-

cio.

Art. 15 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il

pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il re-

cesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta

l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei

limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società

gli eredi del socio defunto.

Art. 16 - Patrimonio della società

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte

dai soci;

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;

	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci sia du-	
	rante la vita della società sia all'atto dello scioglimento.	
	Art. 17 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare pre-	
	stabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale	
	minimo di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo su-	
	scettibili di valutazione economica.	
	Art. 18 - Riserve	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo	
	destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a cui la coopera-	
	tiva aderisce o, in mancanza di adesione, al competente Ministero, nella mi-	
	sura e con le modalità previste dalla legge.	
	Art. 19 - Requisiti mutualistici - Divieti	
	Ai sensi dell'art. 2545, nella relazione di bilancio gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, indicheranno i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato;	

- di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita della società che al momento del suo scioglimento.

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, della società devono indicare, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto precedentemente previsto in materia di riserva legale, devoluzione degli utili netti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e dei divieti di distribuzione dei dividendi e di riserve, la destinazione degli utili non assegnati.

Art. 21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci, deliberando la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 Codice Civile.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai trattamenti economici spettanti a ciascun socio e, quindi, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti tra i soci e la cooperativa.

A tal fine la cooperativa, nella redazione del bilancio dovrà riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche a seconda del tipo di scambio mutualistico intrattenuto tra soci e cooperativa.

Art. 22 - Decisione dei soci ed Assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare con le maggioranze di seguito stabilite;

b) sulla base del consenso espresso per iscritto da tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

In ogni caso le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo, quelle concernenti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, ed ancora quando lo richiedono uno o più amministratori o un

	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivamente	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate con deliberazione assem-	
	bleare.	
	L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territo-	
	rio dello Stato Italiano, a cura dell'Organo Amministrativo con lettera rac-	
	comandata spedita ai soci o consegnata a mano dei soci stessi che provvede-	
	ranno a datare e sottoscrivere l'avviso per presa visione, o anche mediante	
	fax o messaggi di posta elettronica; i suddetti avvisi dovranno essere in-	
	viati almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso saranno specificati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora	
	siano presenti tutti i soci aderenti alla società e vi assistano o siano	
	stati informati della riunione tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci	
	effettivi, qualora esista il Collegio Sindacale, e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante semplice delega	
	scritta, da altro socio, osservato il disposto normativo del Codice Civile	
	anche in ordine alla conservazione della relativa documentazione. Ciascun	
	socio può rappresentare 2 (due) soci. Spetta al Presidente dell'assemblea di	
	constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'as-	
	semblea stessa.	
	L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o, se esiste il	
	Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio stesso; in loro	

mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà dei soci aventi diritto a voto e delibera a maggioranza dei presenti, eccettuate le deliberazioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo e quelle concernenti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci iscritti alla cooperativa.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, qualora il Presidente dell'assemblea avesse a nominarli scegliendoli fra i Soci od i Sindaci.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

Art. 23 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-

19 di 25

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo che, pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dai presenti patti sociali.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

21 di 25

è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sostituzione.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dei presenti patti sociali è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 24 - Controllo sulla Gestione e la Contabilità

Quando obbligatorio per legge, i soci nominano un sindaco iscritto nel registro dei revisori legali dei conti. Si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2477 e seguenti del codice civile.

Il sindaco dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Al sindaco, purchè ricorrano i presupposti di legge, compete la revisione legale dei conti.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera sua durata in carica.

Quando la nomina del sindaco non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci possono essere nominati un sindaco o un revisore legale dei conti con il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

In caso di nomina del sindaco o del revisore di cui al comma che precede, ad

essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa discipli-

na in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Qualora per disposizioni di legge, o per volontà dell'Assemblea dei soci, la

società dovesse avere un Collegio Sindacale, esso dovrà essere composto da

tre membri effettivi e due supplenti, nel rispetto delle norme di legge in

vigore al momento della sua istituzione. Al momento della sua nomina, l'as-

semblea potrà stabilire che ad esso spetti inoltre il controllo contabile.

Art. 25 - Controllo individuale del socio.

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di

avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e

di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali

ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 26 - Disposizioni finali

Verificandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa lo scioglimento della

Società, l'assemblea delibera sul numero dei liquidatori e sulle regole di

funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, nomina i li-

quidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza e delibera

sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, sui poteri dei

liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale o di

rami di essa ovvero di singoli beni o diritti o blocchi di essi e delibera,

altresi, sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa,

ivi compreso il suo esercizio provvisorio anche di singoli rami, in funzione

del migliore realizzo. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-

pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 27 -

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da un regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 28 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci in dipendenza del rapporto sociale o in ordine alla interpretazione o/e esecuzione del presente contratto che abbiano ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle non compromettibili e di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono deferite ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito territoriale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Ove il suddetto Presidente non provveda alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

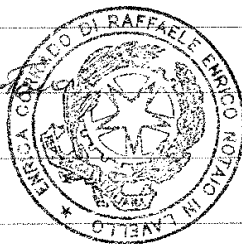
L'Arbitro giudicherà de bono et aequo, senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

Art. 29 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di cooperazione.

Anna Lomarelli

Enrico Lomarelli



"Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3
D.P.R. 445/2000"
"Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto
22/02/2007 mediante M.U.I.".